

A tutti i Clienti dello Studio

Nuova fatturazione dal 01.01.2013

Sia il dl 216 del 11.12.2012 sia la legge di stabilità n.228 del 24.12.2012 hanno introdotto delle novità in materia di fatturazione e dei relativi adempimenti; tali disposizioni si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 01.01.2013.

Pertanto con il nuovo anno cambiano le modalità di emissione e di registrazione delle fatture; pertanto occorre fare attenzione alle procedure di emissione e di registrazione delle stesse.

Di seguito vengono indicate per titoli le principali novità; nelle pagine seguenti trovate un approfondimento.

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Prestazioni di servizi Cee : va sempre emessa fattura; le fatture ricevute devono essere "integrate" e registrate con la procedura degli acquisti cee

Nelle fatture emesse è obbligatoria l'indicazione della p.iva del cliente

Nelle fatture senza iva è obbligatorio indicare una precisa "annotazione" (ad esempio "operazione non imponibile", oppure "inversione contabile" ...)

Fattura elettronica: per il suo utilizzo occorre il consenso del cliente, che obbliga anche alla conservazione elettronica

Attenzione alla numerazione (si suggerisce di adottare una numerazione tipo 1/2013 )

Gli importi espressi in valuta estera devono essere computati al cambio del giorno di effettuazione dell'operazione che deve essere indicato in fattura; in mancanza del cambio del giorno dell'operazione si applica il cambio del giorno di emissione della fattura o, in mancanza, del giorno antecedente più prossimo

Nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto iva di altro paese Cee, la fattura deve essere integrata e registrata con il criterio degli acquisti Cee (NB: tutti i servizi rientrano in tale disposizione)

Se l'obbligo di emissione della fattura ricade in capo al cessionario/committente (art. 17, c.2) la stessa va emessa in un unico esemplare; in tal caso, la fattura emessa riporta l'annotazione "*autofatturazione*" (nuovo c. 6-ter, art. 21, DPR 633/72).

Le fatture emesse in "reverse charge" ex comma 5 e 6 (subappalti in edilizia – alcune cessioni immobiliari – cessioni di cellulari e computer etc.) dell'art.17 devono ora riportare l'annotazione "inversione contabile" ed eventualmente l'indicazione della norma di riferimento.

Nel volume d'affari sono ora ricomprese le prestazioni di servizi rese a soggetti stabiliti in altri paesi Cee, anche se non soggette ad iva ex art.7 ter e seguenti, che ora devono essere sempre fatturati indipendentemente dalla loro tipologia.

Tale ampliamento si riflette su alcuni istituti che utilizzano al denominatore il volume di affari come ad esempio la qualifica di esportatore abituale, liquidazioni iva trimestrali e la richiesta di rimborso del credito iva. Nel primo caso una norma prevede che non si debbano considerare le suddette operazioni nella verifica della qualifica di esportatore abituale.

A seguito delle modifiche apportate all'art. 21 del DPR 633/72 per ciascuna operazione imponibile il cedente/prestatore emette fattura o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente/terzo.

La fattura cartacea o elettronica si considera emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario/committente.

La fattura contiene le seguenti indicazioni (nuovo co. 2, art. 21, DPR 633/72):

- data di emissione;
- numero progressivo che la identifichi in modo univoco (la norma non fa più riferimento alla numerazione progressiva per anno solare e pertanto non sembrerebbe possibile che due fatture, emesse in anni diversi e quindi differenziate dalla data, siano contrassegnate dal medesimo numero progressivo – si suggerisce di adottare una numerazione tipo 1/2013 e quindi 1/2014 l'anno successivo etc );
- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione

della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;

- numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice fiscale;
- natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;
- corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono ex art. 15, comma 1, n. 2);
- corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
- aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;
- data della prima immatricolazione o iscrizione in Pubblici registri e numero dei km percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione UE di mezzi di trasporto nuovi (art. 38, c. 4, DL 331/93);
- annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.

Se le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse:

- la natura, qualità e quantità dei beni / servizi;
- l'imponibile;
- l'imposta;

vanno indicati distintamente secondo l'aliquota applicabile.

La fattura deve essere emessa al momento di effettuazione dell'operazione ex art.6 dpr 633/1972 (salvo eccezioni, alla data di cessione beni – alla data del pagamento per i servizi). La fattura in formato cartaceo è compilata in duplice esemplare di cui uno è consegnato o spedito all'altra parte.

Sono previsti termini speciali per le consegne documentate da ddt e per i servizi effettuati nello stesso mese nei confronti del medesimo soggetto.

Sono previsti termini particolari per le prestazioni di servizi rese a soggetti iva Cee non soggette iva ex art.7 ter e per quelle rese o ricevute da soggetti iva ExtraCee.

Si ricorda che le prestazioni di servizi rese da uno straniero e per quelle rese a uno straniero si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate (non vale il momento del pagamento), salvo eccezioni (ultimo comma art.6).

La fattura è obbligatoria anche qualora, in luogo dell'ammontare dell'imposta, occorre riportare una specifica annotazione con l'eventuale indicazione della relativa norma nazionale o UE (nuovo c. 6, art. 21, DPR 633/72). In particolare, per le seguenti operazioni:

Cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale (non soggette ad IVA ex art. 7-bis, c. 1) occorre riportare l'annotazione *"operazione non soggetta"*

Operazioni non imponibili (ex artt. 8, 8-bis, 9 e 38-quater) occorre riportare l'annotazione *"operazione non imponibile"*

Operazioni esenti (ex art. 10 eccetto quelle al n. 6 ) occorre riportare l'annotazione *"operazione esente"*

Regime del margine (DL 41/95) occorre riportare l'annotazione:

- *"regime del margine – beni usati"*
- *"regime del margine – oggetti d'arte"*
- *"regime del margine – oggetti di antiquariato o da collezione"*

Agenzie di viaggio (ex art. 74-ter) occorre riportare l'annotazione *"regime del margine – agenzie viaggio"*.

Cessione rottami (ex art.74 settimo comma) occorre riportare l'annotazione *"inversione contabile"*

Anche per le operazioni rese da soggetti passivi italiani, per i quali l'IVA non è dovuta in Italia (artt. da 7 a 7 septies), è necessario emettere la fattura riportando, in luogo dell'imposta, una specifica annotazione, eventualmente indicando la relativa norma UE o nazionale (nuovo c. 6-bis, art. 21, DPR 633/72). In particolare:

- per le cessioni di beni/prestazioni di servizi (diverse da quelle di cui all' art. 10 nn. da 1 a 4) effettuate nei confronti di soggetti passivi UE debitori di imposta in altro Stato UE va riportata l'annotazione *"inversione contabile"* (va verificato chi sia il debitore di imposta se il soggetto UE o se il soggetto italiano, in questo caso occorre procedere con la identificazione iva nel paese UE);
- per le cessioni di beni/prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dalla Cee va riportata l'annotazione *"operazione non soggetta"*.

Le suddette annotazioni vanno riportate sui registri iva delle fatture emesse o delle fatture ricevute con, eventualmente, la norma di riferimento. Eventuali abbreviazioni sui registri dovranno essere esplicitate con una apposita *"legenda"*

In pratica, l'obbligo di fatturazione viene esteso anche alle cessioni/prestazioni non territoriali effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori dell'imposta in un altro Stato Ue o nei confronti di soggetti extracomunitari.

La procedura di integrazione e registrazione delle fatture degli acquisti intracomunitari di beni, estesa dal marzo 2012 dalla cd "Comunitaria 2010" (L. 217/2011) ai servizi "generici" resi dai prestatori stabiliti in altri Paesi Ue, viene quindi ulteriormente ampliata a tutte le operazioni di natura intracomunitaria (compresi, quindi, i servizi diversi da quelli "generici") effettuate nei confronti di soggetti passivi nazionali da fornitori.

L'integrazione del documento del cedente/prestatore diviene, quindi, modalità ordinaria di assolvimento degli obblighi Iva nei rapporti con i soggetti UE sia per le cessioni dei beni sia per le prestazioni di servizi; mentre occorrerà emettere autofattura solo nei rapporti con soggetti extra-UE.

#### Fattura elettronica

Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica è subordinato alla accettazione da parte del destinatario.

Il soggetto che utilizza la fattura elettronica deve assicurarne l'autenticità e l'integrità del contenuto e la sua leggibilità.

Le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica; le fatture cartacee e le fatture create in formato elettronico possono essere conservate elettronicamente.

Il consenso del destinatario alla fattura elettronica determina anche per quest'ultimo l'obbligo di conservare il documento elettronicamente.

Si ricorda che la fattura elettronica verrà resa obbligatoria per chi opererà con gli enti pubblici (si è in attesa del relativo provvedimento attuativo)

#### Fattura semplificata

Per importi non superiori a 100 euro e per le fatture rettificative (note di variazione) ex art.26 può essere emessa una fattura semplificata nel contenuto; tale fattura non può essere emessa per le cessioni Cee e per le operazioni non soggette iva svolte nei confronti di soggetti iva Cee

#### Fattura emessa con il registratore di cassa

Dal 2013 le fatture potranno essere emesse anche con il registratore di cassa

#### Operazioni IntraCee

Le cessioni e gli acquisti di beni IntraCee si considerano effettuati all'atto dell'inizio del trasporto al cessionario rispettivamente dal territorio dello Stato (cessioni) o dal territorio dello Stato membro di provenienza (acquisti).

In caso di effetti traslativi comunque dopo un anno dalla consegna a condizione che sia attivato il registro di cui al comma 5 dell'art. 50 dl 331/1993.

Se la fattura di una cessione Cee è emessa prima dell'inizio del trasporto l'operazione si considera effettuata alla data della fattura; non assume più rilevanza il pagamento di acconti.

Le cessioni intracee vanno fatturate ex art.21 entro il giorno 15 del mese successivo alla effettuazione della operazione e vanno registrate distintamente entro tale termine con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione.

Le fatture relative agli acquisti intraCee vanno integrate e annotate distintamente entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura.

Sono previste disposizioni nel caso di non ricevimento di una fattura intraCee o di ricevimento di una fattura intraCee con corrispettivo inferiore.

La fatturazione delle prestazioni di servizi rese a soggetti iva Cee ex art 7 ter dovrà essere effettuata entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione (ultimazione) della prestazione

L'autofattura per servizi prestati da un soggetto iva Cee deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Le cessioni e gli acquisti intraCee di beni effettuati in modo continuativo nell'arco di tempo non superiore ad un mese solare si considerano effettuati al termine di ciascun mese.